(Avv. Emanuele Argento Vla Cesare Battisti n. 31 - 65122 Pescara - Tel./fax 085.4429997

email: info@avvocatoargento.lt pec: avvemanueleargento@pec.gluffre.lt

N. R.G. /2022



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti

dott. Andrea Lama

dott. Antonella Romano

Presidente Relatore

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.

/2022 promossa da:

_ \ _ \ S.R.L. (C.F. \ \ \ \ \ \ \),

con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE e dell'avv. LIDDO EMANUELE (LDDMNL42D26A285O) C/O AVV. ARGENTO, VIA C. BATTISTI N. 31 PESCARA

APPELLANTE

contro

S.P.A.

SPA (C.F.

con il patrocinio dell'avv.

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per s.r.l. e : "Piaccia alla Corte d'Appello ecc,ma, contrariis rejectis, 1) = di provvedere alla "liquidazione delle spese del giudizio" in grado d'appello sulla base della "Nota spese giudiziale" degli Istanti del 10/03/2020 (cfr. doc. 8) e "in ordine alle spese del giudizio di legittimità" sulla base della "Nota" degli istanti dello 04/05/2022, nonché del presente grado di giudizio con il disporne la "distrazione" in favore dei Difensori degli "onorari non riscossi e le spese che dichiara(no) di avere anticipate" e, stante il contenuto dell'avversa "Comparsa di risposta" del 23/03/2023, che tornano a contestare — e parola per parola -, chiedono che la Corte ecc.ma abbia a valutare se non sussistano in presupposti di che all'art. 96 c.p.c. per l'avversa "la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza".

Per s.p.a., spa: "Voglia, la Eccellentissima Corte adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, -nel merito, rigettare l'appello proposto da e in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. _/2020 grado d'appello, senza

pagina 1 di 3

alcuna ulteriore condanna sulle spese del giudizio di legittimità e del presente ulteriore grado di giudizio".

IN FATTO

- 1. Con sentenza del 6.8.2020 la Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva accolto un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da s.p.a. nei confronti della s.r.l. per € 148.276,00, condannando il fideiussore a pagare le spese legali alla banca, per euro 15.177,00.
- La Corte territoriale compensava le spese in ragione della prolissità della comparsa di costituzione e risposta degli appellati, contenente difese ritenute eccessive e ridondanti.
- 2. La s.r.l. proponeva ricorso in cassazione, denunziando, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per aver la Corte d'appello compensato interamente le spese d'appello tra le parti, pur essendo rimasta soccombente l'appellante banca; s.p.a. resisteva con controricorso.
- 3. Con ordinanza n. /2022 la S.C. accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Osservava la Corte che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla 1. n. 69 del 2009 (ratione temporis applicabile), la compensazione delle spese legali poteva essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni"; nel caso concreto la Corte territoriale, pur rigettando l'appello, aveva compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio unicamente in ragione dell'eccessiva prolissità della comparsa della parte appellata, vittoriosa, che non poteva configurare le predette "gravi ed eccezionali ragioni". Invero, il riferimento all'eccessiva prolissità e alla ridondanza delle difese della società appariva una censura alle modalità di difesa che non può incidere sull'applicabilità del principio della soccombenza, traducendosi così in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio.

4. s.r.l. ha provveduto a riassumere il giudizio; si è costituita s.p.a. All'udienza cartolare del 13.7.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO

5. In applicazione del principio affermato dall'ordinanza n. /2022 della S.C., secondo la quale l'eccessiva prolissità e la ridondanza delle difese non può incidere sull'applicabilità del principio della soccombenza, e non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite, queste ultime vanno poste a carico di , soccombente, e pagina 2 di 3

liquidate, quanto al giudizio di appello, alla stregua dei valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media), e, quanto ai procedimenti di legittimità e di rinvio, alla stregua di quelli minimi, in considerazione della non complessità dell'unica questione trattata, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con ordinanza n. 322/2022 della S.C., condanna s.p.a. al pagamento a favore di

s.r.l. delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in € per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali e accessori di legge, di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in € per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali e accessori di legge, e di quelle del giudizio di rinvio, che liquida in € per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, 1'8.3.2024

Il Presidente est. Manuela Velotti